

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO - URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. A12742 del 13/12/2012

Proposta n. 20384 **del** 02/10/2012

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Su proposta del Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica,

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicο-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012 e n. A07065 del 10 luglio 2012 con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che quattro Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A07065 del 10 luglio 2012;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono due i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Fiuggi, a seguito di opportuna certificazione, acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 78175 del 24 marzo 2010, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico scientifica e di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ed è stato pertanto inserito con determinazione n. B2799 del 28 maggio 2010 tra i Comuni che hanno mantenuto la funzione delegata.

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Fiuggi, con nota prot. n. 407264 del 24 settembre 2012, ha dichiarato che il Comune di Fiuggi non dispone più nel proprio assetto organizzativo dei requisiti di differenziazione tra le funzioni urbanistiche e paesaggistiche.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO, inoltre, di dover ritirare la delega di funzioni al Comune di Fiuggi, conferita con determinazione n. B2799/10,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni delegate con le leggi regionali nn. 59/95 e 8/12 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

COMUNE		
RI	LONGONE SABINO	1.
FR	CEPRANO	2.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012 e A07065 del 10 luglio 2012 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Dalla data del 24 settembre 2012 decade la delega conferita al Comune di Fiuggi con determinazione n. B2799 del 28 maggio 2010; pertanto, dalla stessa data il Comune di Fiuggi non esercita le funzioni amministrative in materia paesaggistica e le richieste di autorizzazione paesaggistica pervenute devono essere inoltrate alla Regione per competenza;

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, e dell'art. 1, comma 1, l.r. 8/12, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore del dipartimento
Luca Fegatelli

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.

FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CECCANO	13.
FR	CEPRANO	14.
FR	COLLEPARDO	15.
FR	COLLESANMAGNO	16.
FR	COLFELICE	17.
FR	FALVATERRA	18.
FR	FERENTINO	19.
FR	FONTANA LIRI	20.
FR	FONTECHIARI	21.
FR	FROSINONE	22.
FR	ISOLA DEL LIRI	23.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	24.
FR	MOROLO	25.
FR	PESCOLOLIDO	26.
RF	PICO	27.
FR	PIGLIO	28.
FR	POGGIO MIRTETO	29.
FR	POSTA FIBRENO	30.
FR	ROCCASECCA	31.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	32.
FR	SERRONE	33.
FR	SORA	34.
FR	TORRICE	35.
FR	VEROLI	36.
LT	APRILIA	37.
LT	BASSIANO	38.
LT	CAMPO DI MELE	39.
LT	CISTERNA DI LATINA	40.
LT	CORI	41.
LT	FONDI	42.
LT	FORMIA	43.
LT	GAETA	44.
LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.

LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
LT	TERRACINA	61.
RI	AMATRICE	62.
RI	ACCUMOLI	63.
RI	ANTRODOCO	64.
RI	BELMONTE IN SABINA	65.
RI	BORGO VELINO	66.
RI	CANTALICE	67.
RI	CASTEL DI TORA	68.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	69.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	70.
RI	CITTADUCALE	71.
RI	CITTAREALE	72.
RI	COLLE DI TORA	73.
RI	COLLI SUL VELINO	74.
RI	CONCERVIANO	75.
RI	CONTIGLIANO	76.
RI	COTTANELLO	77.
RI	FARA IN SABINA	78.
RI	FIAMIGNANO	79.
RI	FORANO	80.
RI	FRASSO SABINO	81.
RI	GRECCIO	82.
RI	LEONESSA	83.
RI	MAGLANO IN SABINA	84.
RI	MARCETELLI	85.
RI	MICIGLIANO	86.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	87.
RI	MONTELEONE SABINO	88.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	89.
RI	MORRO REATINO	90.
RI	PAGANICO SABINO	91.
RI	PESCOROCCHIANO	92.
RI	PETRELLA SALTO	93.
RI	POGGIO BUSTONE	94.
RI	POGGIO CATINO	95.

RI	POGGIO MOIANO	96.
RI	POGGIO SAN LORENZO	97.
RI	POSTA	98.
RI	RIETI	99.
RI	RIVODUTRI	100.
RI	ROCCA SINIBALDA	101.
RI	SCANDRIGLIA	102.
RI	STIMIGLIANO	103.
RI	TARANO	104.
RI	TORRICELLA	105.
RI	VACONE	106.
RM	ALLUMIERE	107.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	108.
RM	ALBANO LAZIALE	109.
RM	ANZIO	110.
RM	ARDEA	111.
RM	ARICCIA	112.
RM	ARTENA	113.
RM	BRACCIANO	114.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	115.
RM	CAPENA	116.
RM	CANALE MONTERANO	117.
RM	CARPINETO ROMANO	118.
RM	CASTEL MADAMA	119.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO	120.
RM	CASTIGLIONE IN TEVERINA	121.
RM	CERVETERI	122.
RM	CIAMPINO	123.
RM	CIVITAVECCHIA	124.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	125.
RM	COLLEFERRO	126.
RM	COLONNA	127.
RM	FIANO ROMANO	128.
RM	FILACCIANO	129.
RM	FIUMICINO	130.
RM	FORMELLO	131.
RM	FRASCATI	132.
RM	GENAZZANO	133.
RM	GENZANO DI ROMA	134.
RM	GROTTAFERRATA	135.
RM	GUIDONIA	136.
RM	LADISPOLI	137.
RM	LANUVIO	138.

RM	LARIANO	139.
RM	LICENZA	140.
RM	MAGLIANO ROMANO	141.
RM	MANDELA	142.
RM	MANZIANA	143.
RM	MARCELLINA	144.
RM	MARINO	145.
RM	MAZZANO ROMANO	146.
RM	MONTECOMPATRI	147.
RM	MONTEFLAVIO	148.
RM	MONTELIBRETTI	149.
RM	MONTE PORZIO CATONE	150.
RM	MONTE ROMANO	151.
RM	MONTEROTONDO	152.
RM	MORICONE	153.
RM	NAZZANO	154.
RM	NEMI	155.
RM	NETTUNO	156.
RM	PALESTRINA	157.
RM	PALOMBARA SABINA	158.
RM	POLI	159.
RM	POMEZIA	160.
RM	PONZANO ROMANO	161.
RM	RIANO	162.
RM	RIGNANO FLAMINIO	163.
RM	RIOFREDDO	164.
RM	ROCCA DI CAVE	165.
RM	ROCCA DI PAPA	166.
RM	ROCCA PRIORA	167.
RM	ROMA	168.
RM	ROVIANO	169.
RM	SACROFANO	170.
RM	SAN CESAREO	171.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	172.
RM	SANTA MARINELLA	173.
RM	SANT'ORESTE	174.
RM	SEGNI	175.
RM	TIVOLI	176.
RM	TOLFA	177.
RM	TORRITA TIBERINA	178.
RM	TREVIGNANO ROMANO	179.
RM	VALLINFREDA	180.
RM	VELLETRI	181.

RM	VICOVARO	182.
RM	ZAGAROLO	183.
VT	ACQUAPENDENTE	184.
VT	ARLENA DI CASTRO	185.
VT	BAGNOREGIO	186.
VT	BASSANO ROMANO	187.
VT	BASSANO IN TEVERINA	188.
VT	BOLSENA	189.
VT	BOMARZO	190.
VT	CALCATA	191.
VT	CANEPINA	192.
VT	CANINO	193.
VT	CAPODIMONTE	194.
VT	CAPRANICA	195.
VT	CAPRAROLA	196.
VT	CARBOGNANO	197.
VT	CASTEL SANT'ELIA	198.
VT	CELLENO	199.
VT	CIVITA CASTELLANA	200.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	201.
VT	FALERIA	202.
VT	GALLESE	203.
VT	GRADOLI	204.
VT	GROTTE DI CASTRO	205.
VT	ISCHIA DI CASTRO	206.
VT	LUBRIANO	207.
VT	MARTA	208.
VT	MONTALTO DI CASTRO	209.
VT	MONTEFIASCONE	210.
VT	NEPI	211.
VT	ORIOLO ROMANO	212.
VT	ORTE	213.
VT	PROCENO	214.
VT	RONCIGLIONE	215.
VT	SAN LORENZO NUOVO	216.
VT	SORIANO NEL CIMINO	217.
VT	SUTRI	218.
VT	TARQUINIA	219.
VT	TUSCANIA	220.
VT	VALENTANO	221.
VT	VALLERANO	222.
VT	VASANELLO	223.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	224.

VT	VETRALLA	225.
VT	VIGNANELLO	226.
VT	VITERBO	227.
VT	VITORCHIANO	228.